SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 7 maggio 2016 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 marzo 2016.

Procedure applicative del codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa, adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e successive modifiche ed integrazioni, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 13 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974, come emendata (SOLAS 74);

Viste le norme del capitolo VI della SOLAS 74, come emendata, ed in particolare, per gli aspetti tecnici, le disposizioni contenute nel codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa *(International code for the safe carriage of grain in bulk)*, adottato dall'organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 recante attuazione della direttiva 2009/15/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;

Visto il decreto dirigenziale 9 ottobre 2006, n.1036 relativo alle procedure applicative del codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa, adottato dall'organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991;

Visto il decreto dirigenziale 8 febbraio 2007, n.125 relative alle modificazioni al decreto dirigenziale 9 ottobre 2006 n. 1036 recante procedure applicative del codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa, adottato dall'organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991;

Ritenuto necessario aggiornare le procedure applicative del succitato Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa, alla luce delle intervenute modifiche agli accordi di delega per lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, come definite all'art. 2, comma 1, lett. *d)* del citato decreto legislativo 14 giugno 2011, n.104, a favore degli organismi riconosciuti;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le presenti norme si applicano alle navi soggette alla Convenzione SOLAS 74, come emendata, di qualsiasi stazza, di bandiera italiana o straniera, che approdano nei porti italiani con a bordo granaglie alla rinfusa, in transito o per procedere ad operazioni di scaricazione e caricazione delle stesse.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

b) autorità portuale: gli enti di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

c) organismo autorizzato: qualsiasi organismo riconosciuto in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 giugno 2011 , n. 104, recante «Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime», che ha rilasciato il certificato di classe all'unità. Nel caso di unità con classe multipla l'organismo autorizzato che ha effettuato le verifiche ai fini del rilascio/rinnovo dei certificati statutari.

d) raccomandatario marittimo: il soggetto di cui all'art. 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135;

e) caricatore o proprietario: soggetto che ha stipulato un contratto per il trasporto di merci via mare o persona nel cui nome o per conto della quale viene stipulato il contratto;

f) I.G. Code *(International code for the safe carriage of grain in bulk)*: il Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa adottato con risoluzione MSC 23 (59);

g) SOLAS 74: la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare ed il relativo protocollo del 1978 (SOLAS 74), e successive modificazioni;

h) granaglie alla rinfusa: grano, granoturco, avena, segale, orzo, riso, legumi, semi, e loro forme lavorate, il cui comportamento è simile a quello del grano allo stato naturale;

i) rappresentante del terminale: qualsiasi persona designata dal gestore del terminale che ha la responsabilità e l'autorità per sorvegliare i preparativi, lo svolgimento ed il completamento delle operazioni di carico o di scarico di una determinata nave effettuate presso il terminale.

2. In tutti i casi in cui nell'I.G. Code si fa riferimento all'«autorità competente» per tale si deve intendere l'«amministrazione» così come definita al comma 1, lettera *a)*.

Art. 3.

Requisiti delle navi

1. Le navi, in aggiunta ad ogni altra applicabile prescrizione dell'I.G. Code, devono soddisfare, ai fini della stabilità e delle condizioni di trasporto delle granaglie alla rinfusa, le norme stabilite dal presente decreto.

Art. 4.

Autorizzazione al trasporto

1. Per le navi di bandiera Italiana, il «Documento di autorizzazione» di cui al punto A.3.1 dell'I.G. Code è rilasciato da un organismo autorizzato, secondo il modello riportato in allegato I. Al documento di autorizzazione dovrà essere allegato il «Manuale di caricazione delle granaglie» di cui al punto A.3.2 dell'I.G. Code, vidimato per approvazione dall'organismo autorizzato. Tale vidimazione attesta la rispondenza del manuale a quanto stabilito dai punti A.6 ed A.7 dell'I.G. Code ed, in particolare, alle informazioni di cui al punto A.6.3 dello stesso I.G. Code.

2. Il «Documento di autorizzazione» resta in corso di validità fino a che non vengano apportate modifiche alla nave o alle condizioni di caricazione delle granaglie alla rinfusa.

Art. 5.

Esenzioni

1. Per le navi di bandiera Italiana, l'esenzione di cui al punto A.5 dell'I.G. Code è rilasciata da un organismo autorizzato, a seguito di approvazione preventiva da parte dell'amministrazione, secondo il modello riportato in allegato II.

Art. 6.

Autorizzazione occasionale

1. Per le navi di bandiera italiana l'autorizzazione di cui al punto A.3.5 dell'I.G. Code è rilasciata, secondo il modello riportato in allegato III, dall'amministrazione, sia che la nave si trovi in un porto nazionale che in un porto estero. A tal fine, l'armatore della nave italiana deve presentare apposita istanza in bollo all'amministrazione, cui dovrà essere allegato un calcolo di stabilità, in triplice copia, riferito alle condizioni di partenza dal porto e di arrivo nel porto di destinazione, sottoscritto dal comandante della nave ed approvato dall'organismo autorizzato della nave.

2. Le condizioni di stabilità della nave devono essere tali che in ogni momento del viaggio siano soddisfatte le condizioni previste dall'I.G. Code.

Art. 7.

Informazioni

1. Il comandante di una nave che approda per caricare, scaricare od abbia a bordo in transito delle granaglie alla rinfusa deve indicare nella «Nota di informazioni all'autorità marittima» gli estremi delle certificazioni di cui ai punti A.3.1, A.3.5 o A.5 dell'I.G. Code, ovvero per le navi italiane, gli estremi delle certificazioni di cui agli articoli 4, 5 o 6 del presente decreto.

2. Prima della caricazione, il caricatore deve fornire al comandante della nave, per iscritto, adeguate informazioni concernenti: natura del carico, massa lorda totale, fattore di stivaggio delle granaglie, angolo di riposo ed ogni eventuale istruzione relativa alle condizioni del carico, per il trasporto in sicurezza.

3. Il comandante, anche per il tramite del raccomandatario marittimo, deve comunicare all'autorità portuale ed all'autorità marittima, almeno 24 ore prima dell'arrivo della nave in porto, l'eventuale uso di fumiganti per la preservazione del carico dagli insetti, specificando quale prodotto sia stato usato, le procedure per la fumigazione, nonché il rispetto delle norme che regolano nel porto lo smaltimento dei residui dei fumiganti e dei relativi dispositivi impiegati. Prima di procedere alla caricazione, il comandante della nave deve comunicare il precedente carico contenuto nelle stive.

Art. 8.

Misure di sicurezza

1. Alle navi che approdano per caricare o scaricare granaglie alla rinfusa si applicano le seguenti misure di sicurezza durante le operazioni di caricazione/scaricazione:

a) il comandante della nave prima di procedere alla caricazione deve curare che le stive siano pulite e asciutte;

b) il comandante della nave dovrà concordare con il rappresentante del terminale le misure da adottare in caso di pioggia o di altro cambiamento delle condizioni atmosferiche, quando la natura del carico rappresenti un pericolo a seguito di tale cambiamento;

c) il comandante della nave dovrà operare in modo tale che la nave conservi, in ogni momento, condizioni di stabilità non inferiori a quelle prescritte dall'I.G. Code;

d) il carico deve essere stivato secondo le procedure previste dal punto A.10 dell'I.G. Code. Tali procedure devono essere conosciute dal rappresentante del terminale;

e) al termine della scaricazione, il comandante della nave deve curare che le stive che hanno contenuto granaglie alla rinfusa siano adeguatamente pulite ed ispezionate.

Art. 9.

Condizioni di stabilità

1. Il comandante della nave deve tenere a disposizione dell'autorità marittima il calcolo di stabilità della nave riferito alle condizioni di carico nel porto di partenza e di destinazione.

2. Le condizioni di stabilità della nave devono essere tali che in ogni momento del viaggio siano soddisfatte le condizioni previste dall'I.G. Code.

3. L'autorità marittima, se ritenuto necessario, si avvale di un organismo autorizzato per la verifica dei calcoli di stabilità.

Art. 10.

Accesso alle stive

1. L'accesso delle persone nelle stive che contengono granaglie alla rinfusa, deve essere effettuato in conformità alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272.

Art. 11.

Abrogazioni

1. I decreti dirigenziali 9 ottobre 2006, n. 1036 e 8 febbraio 2007, n.125 citati in premessa, sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 marzo 2016

Il comandante generale: MELONE

Allegato I

DOCUMENTO DI AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI GRANAGLIE [(1)]
DOCUMENT OF AUTHORIZATION FOR THE CARRIAGE OF GRAIN IN BULK [(1)]
No.

Rilasciato ai sensi delle disposizioni del Decreto Dirigenziale N. XXXX/2016 datato XXXXX e in accordo alla Risoluzione MSC.23(59) "Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa"
Issued under the provisions of the Decree of the Ministry of Infrastructure and Transport – Italian Coast Guard Headquarters N. XXXX/2016 dated XXXXXXX and in accordance with Resolution MSC.23(59) "International code for the safe carriage of grain in bulk "

per incarico del Governo della Repubblica Italiana.
on behalf of the Government of the Republic of Italy
da/*by*

____

Si certifica che la nave:
This is to certify that the ship:

Nome *Name*	**Data di impostazione della chiglia[(2)]** *keel laid[(2)]*
Nominativo internazionale *Distinctive number or letters*	**Numero IMO** *IMO number*
Porto d'iscrizione *Port of registry*	**Stazza lorda** *Gross tonnage*

1. **la nave è conforme ai requisiti richiesti dalla Risoluzione IMO MSC 23(59) ed è autorizzata ad adottare le condizioni di carico nel rispetto dei requisiti stabiliti nel manuale di caricazione delle granaglie, approvato dall'organismo autorizzato il:**
1. *the ship complies with the requirements of IMO Resolution MSC.23(59) and it is authorized to adopt the loading condition in accordance with the requirements of the grain loading manual approved by the authorized recognized organization on:*

2. **Non è stato emesso un certificato di esenzione**
2. *an Exemption Certificate been issued*

Rilasciato a/*Issued at*: **il**/*on*

____

(1) La presente autorizzazione deve essere accompagnata dal manuale di caricazione delle granaglie come definito al punto A3.2 della risoluzione IMO MSC 23(59).
(1)This authorization shall be supplemented to the grain loading manual as defined in art. A3.2 of the IMO resolution MSC 23(59)
(2) Data di impostazione della chiglia oppure data in cui la costruzione della nave si trovava in una fase equivalente oppure, se del caso, data in cui sono iniziati i lavori di trasformazione o di modifica di notevole rilevanza.
(2)Date on which keel was laid or ship was at similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced.

Allegato II

CERTIFICATO DI ESENZIONE
CERTIFICATE OF EXEMPTION

No.

Rilasciato ai sensi delle disposizioni del Decreto Dirigenziale N. XXXX/2016 datato XXXXX e in accordo alla Risoluzione MSC.23(59) "Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa"
Issued under the provisions of the Decree of the Ministry of Infrastructure and Transport – Italian Coast Guard Headquarters N. XXXX/2016 dated XXXXXX and in accordance with the Resolution MSC.23(59) "International code for the safe carriage of grain in bulk "

per incarico del Governo della Repubblica Italiana.
on behalf of the Government of the Republic of Italy
da/*by*

____

Si certifica che la nave:
This is to certify that the ship:

Nome *Name*	**Data di impostazione della chiglia**[1] *keel laid*[1]
Nominativo internazionale *Distinctive number or letters*	**Numero IMO** *IMO number*
Porto d'iscrizione *Port of registry*	**Stazza lorda** *Gross tonnage*

Ai sensi dall' Art. 5 del Decreto Dirigenziale N XXXX/2016 e art. A.5 della risoluzione MSC.23(59) è esentata dal soddisfacimento dai seguenti requisiti previsti dalla Risoluzione MSC 23(59):
Under the provisions of Art.5 of Decree of the Ministry of Infrastructure and Transport – Italian Coast Guard Headquarters N XXXX/2016 and art A.5 of the IMO Resolution MSC.23(59), is exempted from the application of the following requirements of the IMO resolution 23(59):

Condizioni, se esistono, alle quali il Certificato di Esenzione è subordinato:
Conditions, if any, on which the Exemption Certificate is granted:

Viaggi eventuali per i quali il Certificato di Esenzione è subordinato:
Voyages, if any, for which the Exemption Certificate is granted

Rilasciato a/*Issued at*: **il**/*on*

____

(1) Data di impostazione della chiglia oppure data in cui la costruzione della nave si trovava in una fase equivalente oppure, se del caso, data in cui sono iniziati i lavori di trasformazione o di modifica di notevole rilevanza.
(1)Date on which keel was laid or ship was at similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced.

Allegato III

IMPOSTA DI BOLLO

REPUBBLICA ITALIANA
ITALIAN REPUBLIC
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MINISTRY OF INFRASTRUCTURES AND TRANSPORT
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
COAST GUARD HEADQUARTERS

La versione in lingua italiana è l'unica avente valore legale
The Italian version is the only legally binding text

AUTORIZZAZIONE n. ___/_____
AUTHORIZATION

Il Capo del Reparto 6° Sicurezza della Navigazione
The Head of the Safety of Navigation Department
VISTA la domanda in data ____________ dell'armatore della nave __________________________,
Having regard to the application dated by the owner of the ship
iscritta al n.__________ delle matricole/R.I. di ________________________ T.S.L. ___________;
official n port of registry G.T.
VISTO l'art. 6 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in data ____________ recante procedure applicative del Codice Internazionale per il Trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa;
Having regard to art.6 of the decree of the Ministry of Infrastructures and Transport – Italian Coast Guard Headquarters dated ___________ related to the International code for the safe carriage of grain in bulk:
VISTO il punto A.3.5 del Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa;
Having regard to the A.3.5 of the International code for the safe carriage of grain in bulk;
VISTO il calcolo di stabilità della nave approvato dall'organismo autorizzato _____________
Having regard to the calculation of stability of the ship approved by the authorized recognized organization;
ai sensi dell'art.6 comma 1, del citato decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in data ____________,
in accordance with art.6, paragraph 1, of the decree of the Ministry of Infrastructures and Transport – Italian Coast Guard Headquarters dated,

A U T O R I Z Z A
AUTHORIZES

la M/n __________________, matricola n° ______ di ___________, n° IMO _________, GT/TSL___
the Ship Official number and Port of registry IMO number GT/TSL
a caricare granaglie adottando le condizioni di caricazione indicate nel calcolo di stabilità approvato, allegato alla presente autorizzazione.
To load grain subject the conditions listed in the approved calculations of the stability, enclosed to this authorization.
La presente autorizzazione è valida per il solo viaggio _____________________________________
This document of authorization is valid for a single voyage
purché le condizioni di stabilità soddisfino in ogni momento del viaggio le prescrizioni previste dal Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa.
subject to the compliance, at any time of the intended voyage, of the conditions of stability to the provisions of the International code for the safe carriage of grain in bulk.

Rilasciato a _____________
Issued at

Il ____________________
Date of issue

IL CAPO REPARTO
The Head of the Safety of Navigation Department

16A03433

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 aprile 2016.

Scioglimento della «Studium Urbis Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato che la cooperativa non persegue lo scopo mutualistico a causa della dispersione della compagine sociale;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 febbraio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La «Studium Urbis società cooperativa edilizia a R.L.» con sede in Roma (codice fiscale n. 80414880585), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964 (codice fiscale MNTRRT64H28F839M), domiciliato in Roma, via della Panetteria n. 10.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A03430

DECRETO 11 aprile 2016.

Autorizzazione al rilascio della certificazione CE alla società «Eurofins Product Testing Italy S.r.l.», in Torino in qualità di organismo notificato ai sensi della direttiva 2014/30/UE in materia di compatibilità elettromagnetica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2007, n. 194 «Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007 - Supplemento ordinario n. 228;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014 e successive modificazioni, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero sviluppo economico;

Vista la direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica che abroga la direttiva 2004/108/CE a partire dal 20 aprile 2016;

Visto la circolare MISE prot. 79499 del 21 marzo 2016 concernente, fra l'altro, lo stato dell'*iter* del provvedimento di recepimento della predetta direttiva e la sua diretta applicabilità in quanto rifusione di norme già vigenti nonché per il suo carattere di auto esecutività;

Vista la Convenzione del 6 luglio 2015, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico ha rinnovato l'affidamento all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - Accredia - dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, fattispecie fra l'altro, della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, nonché successive modifiche ed integrazioni;

Acquisita la delibera del 10 febbraio 2016 (DC2016UTL013 - Prot. DGPGSR n. 20091 del 17 marzo 2016) del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati, operante presso Accredia, con la quale alla società Eurofins Product Testing Italy S.r.l. è stato aggiornato il certificato di accreditamento ai sensi della direttiva 2014/30/UE;

Vista l'istanza della società Eurofins Product Testing Italy S.r.l. per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività, ai sensi della direttiva 2014/30/CE, di certificazione acquisita agli atti della direzione generale con protocollo n. 13421 del 23 febbraio 2016;

Visto il decreto di autorizzazione a svolgere l'attività di certificazione ai sensi della direttiva 2004/108/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2007 «Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE» a favore della società Eurofins Product Testing Italy S.r.l. emanato dal Ministero sviluppo economico in data 4 maggio 2015, con scadenza del 24 gennaio 2016;

Acquisite agli atti, prot. DGPGSR n. 24941 dell'8 aprile 2016 le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2006, «Determinazione delle tariffe per le certificazioni finalizzate alla marcatura CE, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 15 febbraio 2006, relativo all'individuazione delle prestazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo Eurofins Product Testing Italy S.r.l., con sede legale ed operativa in via Courgnè, 21 - 10156 Torino, è autorizzato ad effettuare l'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 2014/30/UE per i seguenti prodotti: apparecchiature (apparecchi e impianti fissi).

Allegati e moduli di valutazione della conformità: Allegato III - Modulo B (Esame UE del tipo).

2. L'organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 32 della direttiva 2014/30/UE.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione è valida fino al 19 giugno 2020 (data di scadenza del relativo certificato di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea;

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

3. Il decreto direttoriale a favore di Eurofins Product Testing Italy S.r.l. del 4 maggio 2015 si intende decaduto.

Art. 3.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione I - Controllo emissioni radioelettriche, sorveglianza sul mercato degli apparati. Affari generali - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della predetta Divisione I, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla direttiva di cui trattasi.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 24 della direttiva 2014/30/CE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'organismo è tenuto a versare al Ministero sviluppo economico, le spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione, entro trenta giorni dall'invio della relativa nota spese.

Art. 6.

1. Il presente decreto di autorizzazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it; Sezione "Comunicazioni" alla voce "Apparecchiature e terminali" ed al sottomenù "Compatibilità elettromagnetica").

2. L'efficacia del provvedimento decorre dalla notifica dello stesso al soggetto destinatario.

Roma, 11 aprile 2016

Il direttore generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico
SPINA

Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
VECCHIO

16A03428

DECRETO 11 aprile 2016.

Autorizzazione al rilascio della certificazione CE alla società «Nemko S.p.a.», in Biassono in qualità di organismo notificato ai sensi della direttiva 2014/30/UE in materia di compatibilità elettromagnetica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE
DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2007, n. 194 “Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007 - suppl. ordinario n. 228;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l’art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta “Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009 “Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 “Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158 “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014 e successive modificazioni, recante l’individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica che abroga la direttiva 2004/108/CE a partire dal 20 aprile 2016;

Visto la circolare MISE Prot. 79499 del 21 marzo 2016 concernente, fra l’altro, lo stato dell’*iter* del provvedimento di recepimento della predetta direttiva e la sua diretta applicabilità in quanto rifusione di norme già vigenti nonché per il suo carattere di auto esecutività;

Vista la Convenzione del 6 luglio 2015, e in particolare l’art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico ha rinnovato l’affidamento all’Organismo nazionale italiano di accreditamento – ACCREDIA – dell’attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, fattispecie fra l’altro , della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, nonché successive modifiche ed integrazioni;

Acquisita la delibera del 10 febbraio 2016 (DC2016UTL013 - Prot. DGPGSR n. 20091 del 17/03/2016) del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati, operante presso Accredia, con la quale alla Società Nemko S.p.A. è stato aggiornato il certificato di accreditamento ai sensi della direttiva 2014/30/UE;

Vista l’istanza della Società Nemko S.p.A. per l’autorizzazione allo svolgimento delle attività, ai sensi della direttiva 2014/30/CE, di certificazione acquisita agli atti della Direzione generale con protocollo n. 6813 del 28/01/2016;

Visto il decreto di autorizzazione a svolgere l’attività di certificazione ai sensi della direttiva 2004/108/CE e del d.P.R. n. 194/2007 “Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE” a favore della società Nemko S.p.A. emanato dal Ministero sviluppo economico in data 11/02/2013, con scadenza del 19/02/2016;

Acquisite agli atti, prot. DGPGSR n. 21699 del 24/03/2016, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 , con le quali, i soggetti di cui all’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 3 febbraio 2006,“ determinazione delle tariffe per le certificazioni finalizzate alla marcatura CE, ai sensi dell’art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.”;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 15 febbraio 2006, relativo all’individuazione delle prestazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi;

Decretano:

Art. 1.

1. L'Organismo Nemko S.p.A., con sede legale ed operativa in via del Carroccio, 4 20853 Biassono (MB), è autorizzato ad effettuare l'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 2014/30/UE per i seguenti prodotti: Apparecchiature (apparecchi e impianti fissi)

Allegati e moduli di valutazione della conformità:

Allegato III Modulo B (Esame UE del tipo);

2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 32 della direttiva 2014/30/UE.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione è valida fino al 30/01/2017 (data di scadenza del relativo certificato di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

3. Il decreto direttoriale a favore di Nemko S.p.A. del 11/02/2013 si intende decaduto.

Art. 3.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione I - Controllo emissioni radioelettriche, sorveglianza sul mercato degli apparati. Affari generali - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione I, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla direttiva di cui trattasi.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 24 della direttiva 2014/30/CE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'organismo è tenuto a versare al Ministero sviluppo economico, le spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione, entro 30 giorni dall'invio della relativa nota spese.

Art. 6.

1. Il presente decreto di autorizzazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it; Sezione "Comunicazioni" alla voce "Apparecchiature e terminali" ed al sottomenù "Compatibilità elettromagnetica").

2. L'efficacia del provvedimento decorre dalla notifica dello stesso al soggetto destinatario.

Roma, 11 aprile 2016

Il direttore generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico
SPINA

Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
VECCHIO

16A03434

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Blopress».

Estratto determina V&A IP n. 671 del 7 aprile 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale AMIAS 16 mg tablets/28 Tablets blister Al/PP dalla Gran Bretagna con numero di autorizzazione PL 16189/0004, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: BLOPRESS 28 compresse 16 mg

Codice AIC: 044654010 (in base 10) 1BLRFU (in base 32)

Forma farmaceutica: compresse;

ogni compressa contiene:

principio attivo: candesartan cilexetil 16 mg

eccipienti: carmellosa calcica, idrossipropilcellulosa, lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais, macrogol, ossido di ferro rosso (E172).

Indicazioni terapeutiche

Blopress è indicato per il:

trattamento dell'ipertensione essenziale negli adulti.

trattamento dell'ipertensione in bambini e adolescenti di età compresa tra 6 e 18 anni.

Il trattamento di pazienti adulti con insufficienza cardiaca e compromissione della funzione sistolica ventricolare sinistra (frazione di eiezione ventricolare sinistra ≤ 40%) quando gli ACE-inibitori non sono tollerati o come terapia aggiuntiva agli ACE-inibitori in pazienti con insufficienza cardiaca sintomatica, nonostante la terapia ottimale, quando gli antagonisti del recettore dei mineralcorticoidi non sono tollerati.

Officine di confezionamento secondario

De Salute S.r.l. via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); S.C.F. S.n. c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., via Primo Villa 17, 20875 Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Blopress 28 compresse 16 mg

Codice AIC: 044654010; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Blopress 28 compresse 16 mg

Codice AIC: 044654010; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03437

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Brufen».

Estratto determina V&A IP n. 683 del 7 aprile 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale Neobrufen 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula 40 comprim. dalla Spagna con numero di autorizzazione 70031 Codigo Nacional 661407-5, il quale, per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione BRUFEN e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmed s.r.l., Centro Direzionale, Isola G1 - 80143 Napoli.

Confezione: Brufen " 600 mg compresse rivestite" 30 compresse in blister

Codice AIC: 044661015 (in base 10) 1BLY8R (in base 32)

Forma farmaceutica: compresse rivestite

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

Principio attivo: Ibuprofene 600 mg.

Eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, croscarmellosa sodica, sodio laurilsolfato, magnesio stearato, silice colloidale anidra, ipromellosa, talco, , ipromellosa E-5, titanio diossido E-171.

Indicazioni terapeutiche

Come antireumatico in:

osteoartrosi in tutte le sue localizzazioni (artrosi cervicale, dorsale, lombare; artrosi della spalla, dell'anca, del ginocchio, artrosi diffusa, ecc.), periartrite scapolo-omerale, lombalgie, sciatalgie, radicolonevriti; fibrositi, tenosinoviti, miositi, traumatologia sportiva; artrite reumatoide, morbo di Still.

Come analgesico in forme dolorose di diversa eziologia:

nella traumatologia accidentale e sportiva;

nella pratica dentistica, nei dolori post-estrazione e dopo interventi odontostomatologici;

in ostetricia: nel dolore post-episiotomico e post-partum;

in ginecologia: nella prevenzione e nel trattamento della dismenorrea;

in chirurgia: nel trattamento del dolore post-operatorio;

in oculistica: nel dolore post-operatorio e nelle forme dolorose di varia eziologia;

in medicina generale: nel trattamento di emicrania e cefalea.

Officine di confezionamento secondario

De Salute S.r.l. via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino, 55/57 – 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Brufen " 600 mg compresse rivestite" 30 compresse in blister

Codice AIC: 044661015; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Brufen " 600 mg compresse rivestite" 30 compresse in blister

Codice AIC: 044661015; RR – medicinali soggetti a prescrizione medica

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03438

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Enantyum».

Estratto determina V&A IP n. 663 del 7 aprile 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ENANTYUM 25 mg comprimidos, 20 comprim. dalla Spagna con numero di autorizzazione 60928 C.N. 681957-9 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in Piazza Duomo, 16 - 20122 Milano

Confezione: Enantyum "25 mg compresse rivestite con film" 20 compresse

Codice AIC: 044655013 (in base 10) 1BLSF5 (in base 32)

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio attivo: dexketoprofene trometamolo 36,9 mg equivalenti rispettivamente a dexketoprofene 25 mg.

Eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, glicerolo palmitostearato, ipromellosa, titanio diossido, glicole propilenico, macrogol 6000.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento sintomatico di breve durata delle affezioni dolorose di intensità da lieve a moderata, quali dolore muscolo-scheletrico acuto, dismenorrea e dolore dentale.

Officine di confezionamento secondario

Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., via Primo Villa 17, 20875 Burago di Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Enantyum "25 mg compresse rivestite con film" 20 compresse

Codice AIC: 044655013; Classe di rimborsabilità: C *bis*

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Enantyum "25 mg compresse rivestite con film" 20 compresse

Codice AIC: 044655013; OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03439

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Plavix».

Estratto determina V&A IP n. 672 del 7 aprile 2016

Al medicinale PLAVIX - 75 mg - Film-coated tablet - 28 tablets autorizzato EMA/PD/2015/26879/N del 13 gennaio 2016 e identificato con n. EU/1/98/069/001a, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Farma 1000 S.r.l., via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: «Plavix» «75» 28 compresse filmrivestite 75 mg in blister - codice A.I.C. n. 044667018 (in base 10), 1BM44B (in base 32); forma farmaceutica: compresse rivestite con film; ogni compressa rivestita con film contiene 75 mg di clopidogrel (come idrogenosolfato).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Plavix» «75» 28 compresse filmrivestite 75 mg in blister - codice A.I.C. n. 044667018; classe di rimborsabilità: «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Plavix» «75» 28 compresse filmrivestite 75 mg in blister - codice A.I.C. n. 044667018 - RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Plavix» «75» 28 compresse filmrivestite 75 mg in blister - codice A.I.C. n. 044667018; classe di rimborsabilità «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Plavix» «75» 28 compresse filmrivestite 75 mg in blister - codice A.I.C. n. 044667018 - RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03440

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex».

Estratto determina V&A IP n. 669 del 7 aprile 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX 3 mg/1 mg/g unguent oftalmic dalla Romania aluminum tube with HDPE applicator containing 3,5 g eye ointment con numero di autorizzazione 5564/2005/01, il quale deve essere messo in commercio con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farma 1000 S.r.l., via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: «Tobradex» «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» tubo 3,5 g - codice A.I.C. n. 041670050 (in base 10), 17RPF2 (in base 32); forma farmaceutica: unguento oftalmico.

Composizione: 1 g di unguento oftalmico contiene:

principi attivi: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg;

eccipienti: cloro butanolo anidro, olio di vaselina, vaselina bianca.

Indicazioni terapeutiche: «TobraDex» è indicato per il trattamento delle infiammazioni oculari quando è necessario un corticosteroide e quando esista un'infezione oculare o il rischio di infezioni oculari negli adulti e nei bambini da due anni di età in poi.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (Cremona);

S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi);

CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago Molgora (Monza-Brianza).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «TobraDex» «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» tubo 3,5 g - codice A.I.C. n. 041670050; classe di rimborsabilità «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «TobraDex» «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» tubo 3,5 g - codice A.I.C. n. 041670050; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03441

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex».

Estratto determina V&A IP n. 668 del 7 aprile 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX 3 mg/1 mg/ml picături oftalmice, suspensie LDPE dropper container of 5 ml eye drops dalla Romania con numero di autorizzazione 5242/2005/01, il quale deve essere messo in commercio con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farma 1000 S.r.l., via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: «TobraDex» «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml - codice A.I.C. n. 041670062 (in base 10), 17RPFG (in base 32); forma farmaceutica: collirio, sospensione.

Composizione: 1 ml contiene:

principi attivi: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg;

eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, sodio cloruro, sodio solfato anidro , tyloxapol, idrossietilcellulosa, acido solforico e/o idrossido di sodio, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: «TobraDex» è indicato per il trattamento delle infiammazioni oculari quando è necessario un corticosteroide e quando esista un'infezione oculare o il rischio di infezioni oculari negli adulti e nei bambini da due anni di età in poi.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (Cremona);

S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi);

CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago Molgora (Monza-Brianza).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «TobraDex» «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml; codice A.I.C. n. 041670062; classe di rimborsabilità «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Tobradex» «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml - codice A.I.C. n. 041670062; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03442

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Halcion».

Estratto determina V&A IP n. 658 del 7 aprile 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale HALCION 0,25 mg tablet 20 Tabs PVC/AL dal Portogallo con numero di autorizzazione 5185251, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmavox S.r.l., via Giuseppe Parini n. 9 - 20121 Milano.

Confezione: «Halcion» «250 microgrammi compresse» 20 compresse - codice A.I.C. n. 044650012 (in base 10), 1BLMJW (in base 32); forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Triazolam 250 microgrammi;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, biossido di silicio colloidale, sodio docusato, magnesio stearato, amido di mais, sodio benzoato, indigotina sulfonato (E132) sotto forma di lacca d'alluminio.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine dell'insonnia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi);

CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago Molgora (Monza-Brianza).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Halcion» «250 microgrammi compresse» 20 compresse - codice A.I.C. n. 044650012; classe di rimborsabilità «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Halcion» «250 microgrammi compresse» 20 compresse - codice A.I.C. n. 044650012; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03443

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Halcion».

Estratto determina V&A IP n. 657 del 7 aprile 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale HALCION 0,25 mg tablet 10 Tabs BTx10 dalla Grecia con numero di autorizzazione 22237/18-07-1994, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmavox S.r.l., via Giuseppe Parini n. 9 - 20121 Milano.

Confezione: «Halcion» «250 microgrammi compresse» 20 compresse - codice A.I.C. n. 044650024 (in base 10), 1BLMK8 (in base 32) - forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Triazolam 250 microgrammi;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, biossido di silicio colloidale, sodio docusato, magnesio stearato, amido di mais, sodio benzoato, indigotina sulfonato (E132) sotto forma di lacca d'alluminio.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine dell'insonnia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi);

CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago Molgora (Monza-Brianza).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Halcion» «250 microgrammi compresse» 20 compresse - codice A.I.C. n. 044650024; classe di rimborsabilità «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Halcion» «250 microgrammi compresse» 20 compresse - codice A.I.C. n. 044650024; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03444

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Targocid»

Estratto determina V&A IP n. 659 del 7 aprile 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TARGOCID 200 mg powder for solution for injection/infusion or oral solution 1 powder vial + 1 ampoule water for injection dalla Gran Bretagna con numero di autorizzazione PL 04425/0088 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Pegaso S.r.l., con sede legale in piazza Buenos Aires n. 14 - 00198 Roma.

Confezione: «Targocid» «200 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile/infusione o soluzione orale» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml.

Codice A.I.C.: 044456010 (in base 10) 1BDQ2B (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile/infusione o soluzione orale.

Composizione: ogni flaconcino contiene 200 mg di teicoplanina equivalenti a non meno di 200.000 UI.

Dopo ricostituzione, la soluzione conterrà 200 mg di teicoplanina in 3,0 ml:

principio attivo: teicoplanina 200 mg;

eccipienti: polvere per soluzione iniettabile/infusione o soluzione orale sodio cloruro, sodio idrossido (per aggiustamento del *pH);*

solvente: acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche

«Targocid» è indicato negli adulti e nei bambini dalla nascita per il trattamento parenterale delle seguenti infezioni:

infezioni complicate della cute e dei tessuti molli;

infezioni delle ossa e delle articolazioni;

polmonite acquisita in ospedale;

polmonite acquisita in comunità;

infezioni complicate del tratto urinario;

endocardite infettiva;

peritonite associata a dialisi peritoneale ambulatoriale continua (CAPD);

batteriemia che si verifica in associazione con una delle indicazioni sopraelencate.

«Targocid» è anche indicato come terapia orale alternativa nel trattamento di diarrea e colite associate a infezione da clostridium difficile.

Ove appropriato, teicoplanina può essere somministrata in associazione con altri farmaci antibatterici.

Officine di confezionamento secondario:

Logifarma s.r.l., via Campobello n. 1 - Pomezia (Roma);

Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A., via delle Industrie snc - 26814 Livraga (Lodi);

O.P.D. Laboratories Ltd. Unit 6 Colonial Way, Watford - Hertfordshire WD24 4YR (UK).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Targocid» «200 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile/infusione o soluzione orale» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml.

Codice A.I.C.: 044456010; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Targocid» «200 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile/infusione o soluzione orale» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml.

Codice A.I.C.: 044456010; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03445

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Buscopan»

Estratto determina V&A IP n. 675 del 7 aprile 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale BUSCOPAN coated tablet 10 mg blister 56 tabs dalla Gran Bretagna con numero di autorizzazione 00015/0347 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Medifarm S.r.l., via Tiburtina n. 1166/1168 - 00156 Roma.

Confezione: «Buscopan» «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite.

Codice A.I.C.: 042484030 (in base 10) 18JJ9Y (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: N-butilbromuro di joscina 10 mg;

eccipienti: nucleo: calcio idrogenofosfato, amido di mais, amido solubile, silice colloidale anidra, acido tartarico, acido stearico/palmitico: rivestimento; povidone, saccarosio, talco, gomma arabica, titanio diossido (E171), macrogol 6000, cera carnauba, cera bianca.

Indicazioni terapeutiche: «Buscopan» si usa nel trattamento sintomatico delle manifestazioni spastico-dolorose del tratto gastroenterico e genito-urinario.

Officine di confezionamento secondario: Mediwin Limited, Unit 11-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Buscopan» «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite.

Codice A.I.C.: 042484030; classe di rimborsabilità: C bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Buscopan» «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite.

Codice A.I.C.: 042484030; OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03446

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del «Master Plan 2014-2028» dell'Aeroporto di Pisa.

Con decreto n. 158/DVA del 19 aprile 2016 concernente il «Master Plan 2014-2018 dell'aeroporto internazionale G. Galilei di Pisa, si determina:

1. L'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del «Master Plan 2014 - 2028» dell'aeroporto di Pisa.

2. Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente ai pareri della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03429

MINISTERO DELLA DIFESA

Radiazione definitiva dal novero delle strade militari dell'ex strada denominata «Pian della Mola - Casera Melin - Passo Palombino», in San Nicolò di Comelico.

Con decreto direttoriale n. 284/3/5/2016 datato 1° febbraio 2016 è stata disposta la radiazione dal novero delle strade militari, dell'ex strada denominata «Pian della Mola - Casera Melin - Passo Palombino», avente una superficie complessiva di mq. 20.170, ricadente nel territorio del Comune di Sann Nicolò di Comelico (BL).

16A03432

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Approvazione della graduatoria dei progetti di ricerca ammessi al finanziamento, previsti dal Piano triennale della ricerca di sistema elettrico nazionale 2012-2014 e dal Piano operativo annuale 2013.

Con decreto del Direttore generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del 21 aprile 2016, ai sensi del decreto ministeriale 8 marzo 2006 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 giugno 2014 di approvazione del bando di gara per progetti di ricerca previsti dal piano triennale della ricerca di sistema elettrico nazionale 2012-2014 e dal piano operativo annuale 2013, è approvata la graduatoria dei progetti di ricerca ammessi al finanziamento.

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it

16A03431

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-106) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.